



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia per i Servizi
Via Dogana, 8 - 38122 - Trento
Tel. 0461.496444 - Fax 0461.496422
e-mail: agenziaperiservizi@provincia.tn.it

Trento, - 7 OTT. 2010
prot 16522/42/10

"NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA"

Oggetto: GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO:
LOTTO 1) "RESPONSABILITA' CIVILE AUTO"
LOTTO 2) "AUTO RISCHI DIVERSI"
LOTTO 3) "KASKO VEICOLI DIPENDENTI"
LOTTO 4) "ALL RISKS OPERE D'ARTE".

(determinazione n. 27 d.d. 22 settembre 2010 e determinazione n. 28 d.d. 5 ottobre 2010 del Dirigente del Servizio Contratti e Gestione Generali).

Premesse

IMPORTO A BASE D'APPALTO:

LOTTO 1: "RESPONSABILITA' CIVILE AUTO": Euro 1.625.000,00.- lordi (Euro 650.000,00.- di premio annuo lordo)
LOTTO 2: "AUTO RISCHI DIVERSI": Euro 250.000,00.- lordi (Euro 100.000,00.- di premio annuo lordo)
LOTTO 3: "KASKO VEICOLI DIPENDENTI": Euro 500.000,00.- lordi (Euro 200.000,00.- di premio annuo lordo)
LOTTO 4: "ALL RISKS OPERE D'ARTE": Euro 50.000,00.- lordi (Euro 20.000,00.- di premio annuo lordo)

Non sono stati rilevati oneri specifici della sicurezza e non si è resa necessaria la predisposizione del "DUVRI" (Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze) (determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 di data 5 marzo 2008).

Durata: 2 anni e sei mesi con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno 31/12/2010 e scadenza alle ore 24.00 del giorno 30/6/2013.

Oggetto dell'appalto: l'appalto ha per oggetto i servizi assicurativi della Provincia Autonoma di Trento così come dettagliatamente descritto nei "Capitolato Speciale d'appalto – polizza di assicurazione".

Luogo di esecuzione del contratto: Provincia Autonoma di Trento.

I pagamenti avverranno entro 90 (novanta) giorni dalla decorrenza del contratto che è stabilita al 30 giugno di ogni anno, salvo la decorrenza iniziale del contratto che è stabilita al 31 dicembre.

Il bando di gara, i "Capitolato Speciale d'Appalto – polizza di assicurazione" relativi ad ogni lotto, le presenti "Norme per la partecipazione alla gara", il "Libro matricola veicoli PAT al 30 giugno 2010" relativo al lotto 1, l'allegato "Statistiche sinistri RC Auto in dettaglio", l'allegato "Statistica sinistri RC Auto", l'allegato "Statistica sinistri - Auto Rischi diversi", l'allegato "Statistica sinistri - Kasko veicoli dipendenti", l'allegato "Statistica sinistri - All risks opere d'arte", i "criteri di valutazione offerte", l'"elenco opere d'arte al 30 giugno 2009", i modelli di dichiarazione per la partecipazione alla gara (allegati A e B delle presenti Norme per la partecipazione alla gara), i modelli per la formulazione dell'offerta tecnica relativi ad ogni lotto e i modelli per la formulazione dell'offerta economica relativi ad ogni lotto sono disponibili sul sito Internet www.appalti.provincia.tn.it e possono essere ritirati in copia presso l'**Agenzia per i Servizi - Ufficio Gestione Gare, via Dogana, n. 8 – 38100 TRENTO (tel.: 0461/496444)** (orario: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45; giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30).

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara **s'invita il concorrente ad avvalersi dei fac-simili predisposti dall'Amministrazione ed allegati al bando di gara (da adattare in base al lotto a cui si partecipa)**. La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti. **Si invitano i concorrenti ad utilizzare anche i modelli per la formulazione dell'offerta economica e per la formulazione dell'offerta tecnica relativi ad ogni lotto, predisposti dall'Amministrazione.**

CHIARIMENTI E INFORMAZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE E TECNICO possono essere richiesti per iscritto, anche a mezzo fax, alla **Agenzia per i Servizi - Ufficio Gestione Gare, via Dogana, n. 8 – 38100 TRENTO (tel.: 0461/496444 - fax.: 0461/496422)**, entro e non oltre 12 giorni antecedenti il termine fissato per la presentazione dell'offerta. Nelle richieste dovranno essere indicati i nominativi dei referenti delle imprese con relativi numeri di telefono e di fax.

Le risposte ai quesiti formulati che, a giudizio dell'Amministrazione, siano ritenute di interesse generale e le informazioni di interesse generale, saranno pubblicate sul sito internet (www.appalti.provincia.tn.it), almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Eventuali integrazioni/rettifiche agli atti di gara, nonché le comunicazioni e le risposte a quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul medesimo sito. Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.

Per ciascun lotto l'aggiudicazione avviene in base al criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, secondo quanto disposto dall'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. , presentata da soggetti che possiedono i requisiti previsti dal bando e determinata secondo i seguenti parametri, in funzione dei subcriteri e subpunteggi citati nel seguente paragrafo 5:

- 1) offerta tecnica: fino a 30 punti
- 2) offerta economica: fino a 70 punti.

Non si rende necessaria la nomina di apposita Commissione Tecnica perché i criteri di valutazione comportano l'attribuzione completamente automatica del punteggio in base a formule matematiche, senza margini di discrezionalità tecnica.

Par. 1 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La **procedura aperta** viene esperita in conformità al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m., alla L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss. mm. e al relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n.10-40/Leg.

Si precisa che l'aggiudicazione verrà disposta ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. - **offerta economicamente più vantaggiosa**, in funzione dei criteri e dei fattori indicati nel bando di gara e nel seguente paragrafo 5.

Per ciascun lotto nel giorno e ora stabiliti dal bando, il Presidente di gara, con l'assistenza dei testimoni, nella prima seduta di gara aperta al pubblico, provvederà all'apertura dei plichi pervenuti e alla verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata, procedendo, in caso negativo, all'esclusione del concorrente dalla gara.

Nella medesima seduta di gara, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. procederà a **sorteggiare pubblicamente, per ciascun lotto**, un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, a cui verrà chiesto di comprovare – mediante nota inviata via fax -, **entro e non oltre 10 giorni** dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata al successivo **par. 7 punti 1, 2 e 3**.

E' facoltà del partecipante presentare detta documentazione già in sede di gara, inserendola nel plico unico di cui al par. 2, nell'apposita busta relativa al lotto di riferimento, esternamente alle due buste contenenti l'offerta tecnica e quella economica; **SI INVITANO COMUNQUE I CONCORRENTI A PRESENTARE GIÀ IN SEDE DI OFFERTA I DOCUMENTI DI CUI AL SUCCESSIVO PAR. 7, PUNTI 1, 2 E 3, DATA L'URGENZA DI PROCEDERE ALL'AGGIUDICAZIONE DEI SINGOLI LOTTI.**

Il Presidente di gara, all'esito della verifica (il giorno stesso, qualora i concorrenti sorteggiati abbiano già fornito in sede di presentazione dell'offerta la documentazione sopra richiamata oppure il giorno fissato per la seconda seduta pubblica, della quale sarà dato avviso ai concorrenti ammessi) provvederà, **per ciascun lotto**:

- a) ad escludere dalla gara i concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati, o che non abbiano trasmesso la documentazione a comprova dei predetti requisiti;
- b) a disporre la comunicazione di quanto avvenuto alla competente struttura della stazione appaltante, perchè provveda all'escussione della cauzione provvisoria, nonché a disporre la segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi dell'articolo 48, comma 1 D.Lgs. 163/2006, dando inoltre incarico alle strutture provinciali di provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente per il caso di false dichiarazioni;
- c) ad aprire le buste contenenti le offerte tecniche e ad attribuire i punteggi ad ogni singolo elemento dell'offerta tecnica, secondo le modalità indicate nelle presenti

- Norme per la partecipazione alla gara al successivo par. 5.1 nonché nell'allegato "criteri di valutazione offerte";
- d) ad aprire le buste contenenti le offerte economiche, all'esame della loro regolarità in relazione a quanto previsto dal bando di gara, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalle presenti Norme per la partecipazione alla gara, procedendo quindi all'attribuzione dei relativi punteggi mediante applicazione della formula indicata al successivo paragrafo 5.2.

Per ciascun lotto, l'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, e cioè che avrà ottenuto il **punteggio complessivo più alto**, a seguito della somma dei diversi punteggi parziali attribuiti, previa eventuale **verifica dell'anomalia dell'offerta**, secondo quanto previsto dall'art. 86, commi 2 e 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m., che così dispone: *"quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando. In ogni caso le amministrazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa"* e fatte salve le eventuali verifiche di cui all'art. 38 c. 1 lett. m quater) del D.lgs 163/2006 e ss.mm. e le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento.

La verifica delle offerte anomale sarà effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 87 e all'art. 88 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. (legge 3 agosto 2009 n. 102, di conversione del decreto-legge 1 luglio 2009 n. 78).

La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala, ai sensi dell'art. 88 co. 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m..

In particolare, le imprese sottoposte alla predetta procedura di verifica dell'anomalia dovranno - entro il termine indicato nella richiesta dell'Amministrazione e comunque non inferiore a quindici giorni - fornire per iscritto **giustificazioni** riguardanti, a titolo esemplificativo: l'economia del metodo di prestazione del servizio; le soluzioni tecniche adottate; le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'impresa offerente per prestare il servizio, l'originalità del servizio, ecc. come precisato dall'art. 87, comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa, l'Amministrazione convocherà l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi, invitandolo ad indicare ogni elemento utile al fine della valutazione.

In deroga alla disciplina dettata dal D.lgs. n. 163/2006, il concorrente può produrre già in sede di offerta le giustificazioni di cui all'art. 87, comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. In tal caso le giustificazioni andranno inserite esclusivamente nella busta contenente l'offerta economica (e l'eventuale dichiarazione di subappalto).

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Per la valutazione dell'offerta anomala dovrà comunque essere dimostrato un utile d'impresa.

Nel caso in cui l'impresa non fornisca le giustificazioni richieste entro il termine fissato, ovvero a seguito delle verifiche, l'offerta risulti anormalmente bassa, l'Amministrazione escluderà la relativa offerta ed aggiudicherà la gara al concorrente che segue in graduatoria, la cui offerta sia stata ritenuta suffragata da valide giustificazioni, se sottoposta a valutazione dell'anomalia.

Per ciascun lotto i requisiti di partecipazione saranno comprovati in capo all'aggiudicatario; i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa (di cui al successivo par. 7 punti 1, 2 e 3) dovranno essere comprovati **anche dal concorrente che segue in graduatoria (se non compreso tra i concorrenti sorteggiati)**, come previsto dall'art. 48, co. 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. La mancata produzione della documentazione o la sua non corrispondenza alle dichiarazioni determinerà le conseguenze previste dall'art. 48, co. 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163: esclusione del concorrente; escussione della cauzione provvisoria, segnalazione del fatto all'Autorità. In questo caso l'Amministrazione procederà all'aggiudicazione del servizio al concorrente che segue in graduatoria, fatta salva l'eventuale valutazione dell'anomalia dell'offerta e la verifica in ordine al possesso dei requisiti dichiarati.

L'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni anche di concorrenti diversi dagli aggiudicatari.

Il contratto sarà stipulato subordinatamente agli adempimenti di cui al D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (antimafia), entro i termini che saranno successivamente comunicati all'Impresa aggiudicataria.

Per ciascun lotto, ai sensi dell'art. 55, comma 4, e dell'art. 81, comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 si procederà ad aggiudicazione **anche nel caso di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.**

In caso di parità di punteggio, si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario mediante sorteggio.

Ai sensi della determinazione del Dirigente del Servizio Contratti e Gestioni Generali n. 27 dd. 22 settembre 2010, e nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs. n. 53/2010), l'Amministrazione si riserva la **facoltà di affidare il servizio all'impresa aggiudicataria immediatamente dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del relativo contratto**, subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione.

Par. 2 MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

E' possibile presentare l'offerta per uno, per piu' o per tutti i lotti.

Il concorrente dovrà far pervenire, secondo le modalità di seguito illustrate e indirizzando specificamente a:

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PER I SERVIZI
UFFICIO GESTIONE GARE
Via Dogana, n. 8 – 1° piano – stanza 101
38100 – TRENTO

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 novembre 2010

un unico plico chiuso, adeguatamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno la denominazione del concorrente e la dicitura: **“GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO: LOTTI N. (indicazione dei lotti di riferimento cui si partecipa e il relativo oggetto)”**.

All'interno del suddetto plico dovranno essere inserite **tante buste quanti sono i lotti ai quali il concorrente intende partecipare**. Le buste relative ad ogni singolo lotto dovranno essere sigillate con le stesse modalità sopra evidenziate con riferimento al plico e dovranno **riportare chiaramente: la denominazione dell'impresa, l'oggetto della gara e il lotto di riferimento**.

In **ciascuna** di queste buste, dovranno essere inseriti:

- le **dichiarazioni** e la **documentazione** specificati al successivo paragrafo 4 lett. A, B e C.;
- l'**offerta tecnica** chiusa a sua volta in una busta sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico, redatta secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo 5, **riportante chiaramente, la denominazione dell'impresa, l'oggetto della gara, il lotto di riferimento, nonché la dicitura “OFFERTA TECNICA”**;
- l'**offerta economica** chiusa a sua volta in una busta sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico, redatta secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo 5, **riportante chiaramente, la denominazione dell'impresa, l'oggetto della gara, il lotto di riferimento, nonché la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”**.

Detto plico deve essere inviato in uno dei seguenti modi:

- a) mediante raccomandata del servizio postale statale;
- b) mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati;
- c) mediante consegna diretta all'**Agenzia per i Servizi - Ufficio Gestione Gare, con sede in Trento, Via Dogana, n. 8 – 1° piano – stanza 101**, che ne rilascia apposita ricevuta con attestazione della data e dell'ora del ricevimento, ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (orario apertura al pubblico: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45; giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30).

Le modalità per l'inoltro dell'offerta sono prescritte a pena di esclusione.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: non saranno ammesse offerte i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Si precisa che non farà fede l'eventuale ricevuta rilasciata da strutture diverse da quella sopra indicata e che pertanto, qualora il plico non pervenga presso il predetto ufficio entro il termine, l'offerta non sarà presa in considerazione.

Si informa che le offerte saranno aperte presso la **Sala Gare** della Provincia Autonoma di Trento, sita in via Dogana, n. 8 a Trento,

il giorno 16 novembre 2010 - alle ore 9.00

Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese e persone munite di delega) sono ammessi a presenziare alla sedute di gara.

Par. 3 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

Sono ammessi alla gara i soggetti elencati all'art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m., compresi gli enti ed associazioni con o senza personalità giuridica, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'unione Europea, ai sensi dell'art. 47, commi 1 e 2, e dell'art. 38, commi 4 e 5, del D.Lgs. 163/2006.

I raggruppamenti temporanei ed i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006 possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006.

La documentazione richiesta al successivo paragrafo 4 lett. A) del presente disciplinare deve essere prodotta relativamente a ciascuna raggruppata.

Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. E' altresì vietata la partecipazione di Imprese diverse con medesimo legale rappresentante.

L'inosservanza di tale divieto determina **l'esclusione dalla gara di tutti i soggetti sopra menzionati** (impresa singola, associazione e consorzio).

Ai sensi dell'art. 37, comma 13, del D.Lgs. 163/2006 i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Ai sensi degli articoli 36 comma 5 e 37 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 **e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare.** In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. I consorzi sono tenuti ad indicare nell'offerta per quali consorziati il consorzio concorre, pena l'esclusione.

In caso di consorzi e ai fini della stipulazione del contratto, le imprese consorziate che eseguiranno il servizio dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale.

Nel caso di G.E.I.E. dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso e le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna di esse.

Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 47 del D.Lgs. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 38 c. 1 lett. m quater) del D.Lgs. 163/2006 e s.m. non possono partecipare, **al medesimo lotto**, imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui sussistano tali situazioni, il concorrente dovrà presentare, **pena l'esclusione**, la documentazione, inserita in busta chiusa, utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta. La stazione appaltante procederà alla verifica di tali situazioni ed escluderà i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Si precisa che non è consentita la partecipazione delle imprese in coassicurazione.

AVVALIMENTO

E' ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.

In tal caso, per quanto riguarda le dichiarazioni e la documentazione da presentare da parte dei concorrenti si rinvia a quanto espressamente indicato al successivo paragrafo 4.2.

Par. 4

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTI DA PRESENTARE

Ciascun plico all'interno del plico unico di cui al precedente paragrafo 2 dovrà contenere al suo interno, **a pena d'esclusione**, la documentazione richiesta per la partecipazione alla presente procedura, e precisamente:

- A) l'istanza di partecipazione** e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazione circa la sussistenza dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di gara e le **referenze bancarie**, come indicato al successivo par. A);
- B) la cauzione provvisoria**, secondo le modalità di cui al successivo par. 6.1;
- C) la RICEVUTA DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO** a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, secondo quanto di seguito specificato alla lettera C) e per gli importi lì indicati;
- D) non a pena d'esclusione**, la busta contenente l'**offerta tecnica**, a sua volta adeguatamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno la denominazione del concorrente, l'oggetto della gara, il lotto di riferimento e la rispettiva dicitura "**offerta tecnica**", secondo quanto di seguito specificato al par. 5);
- E) la busta contenente l'offerta economica**, a sua volta adeguatamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno la denominazione del concorrente, l'oggetto della gara, il lotto di riferimento e la rispettiva dicitura "**offerta economica**", secondo quanto di seguito specificato al par. 5).

Si ricorda che qualora il concorrente voglia produrre già in sede di offerta le **giustificazioni** di cui all'art. 87, co. 2 del D.Lgs. 163/2006, come indicato al par. 5.2, dovrà inserire le medesime esclusivamente nella busta contenente l'offerta economica e l'eventuale dichiarazione di subappalto.

- F) (eventualmente) nel caso di situazioni di controllo di cui all'art. 38, c.1, lett. m) quater del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.: la busta chiusa contenente **documentazione** utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

A) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO E DI CERTIFICAZIONE

All'interno dell'unico plico, **nell'apposita busta relativa al lotto di riferimento**, ma esternamente alle buste contenenti rispettivamente l'offerta tecnica e l'offerta economica, dovrà essere inserita, **a pena di esclusione** (assieme alla cauzione provvisoria, alla ricevuta del versamento del contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza e alle referenze bancarie) l'istanza di partecipazione (redatta in conformità alla vigente normativa in materia di imposta di bollo), contenente le **dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione**, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, da parte del legale rappresentante del soggetto partecipante (o di persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa), accompagnata da fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore, attestanti quanto segue:

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

1. che l'Impresa è iscritta al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto dell'appalto ("Esercizio delle Assicurazioni");
2. che l'Impresa è in possesso dell'autorizzazione ISVAP all'esercizio dell'attività assicurativa ai sensi dell'art. 13 e ss. del D.Lgs. n. 209/2005;
3. l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ed in particolare:
 - 3a) di essere a diretta conoscenza che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. Qualora il legale rappresentante **non abbia conoscenza diretta** che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, la dichiarazione attestante l'inesistenza della causa di esclusione di cui all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 **dovrà essere resa singolarmente da ciascuno di essi, avvalendosi dell'allegato modello di dichiarazione B).**
 - 3b) di essere a diretta conoscenza che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 lett. m-ter). Qualora il legale rappresentante **non abbia conoscenza diretta** che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non sussista la causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 lett. m-ter) la dichiarazione **dovrà essere resa singolarmente da ciascuno di essi, avvalendosi dell'allegato modello di dichiarazione B).**

3c) di essere a diretta conoscenza che nessuno dei soggetti indicati dall'art. 38, comma 1 lett. c) del D.Lgs 163/2006, ivi compresi i soggetti cessati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ha sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. Qualora il legale rappresentante non abbia conoscenza diretta dell'inesistenza a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 delle condanne di cui sopra (comprese le sentenze di condanna che hanno goduto del beneficio della non menzione), la dichiarazione attestante l'inesistenza della causa di esclusione di cui all'art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 dovrà essere resa singolarmente da ciascuno di essi, avvalendosi dell'allegato modello di dichiarazione B).

Si invita il concorrente a dichiarare le sentenze di condanna passate in giudicato e i decreti penali di condanna riportati dai soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 che potrebbero essere valutati dall'Amministrazione come incidenti sulla moralità professionale, specificando i seguenti elementi: nome e cognome del reo; ruolo rivestito dal reo al momento della commissione del fatto e al momento della dichiarazione; norma violata; organo che ha applicato la pena; data di irrevocabilità del provvedimento; natura ed entità della pena; breve descrizione del fatto; data di commissione del fatto.

Si informa che ai fini della valutazione dell'incidenza sulla moralità professionale dei reati, l'Amministrazione provinciale applica le seguenti direttive di cui alla Delibera della Giunta provinciale di Trento n. 1509 del 18 giugno 2009 :

L'Agenzia per i servizi provvede ad escludere automaticamente nel caso di riscontro di sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p, per una fattispecie di reato prevista dalla legislazione nazionale in conformità degli atti comunitari citati nell'articolo 45 della Direttiva CE 2004/18, ossia per i seguenti reati:

- *partecipazione a un'organizzazione criminale (associazione per delinquere – art. 416 c.p. associazione di stampo mafioso – art. 416 bis c.p.);*
- *corruzione (art. 319 c.p.)*
- *frode che lede gli interessi della Comunità europea (malversazione art. 316 bis c.p., indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p. indebito conseguimento di contributi comunitari art. 2 Legge 23/12/1986, n. 898)*
- *riciclaggio (art. 648 bis c.p.).*

L'Agenzia per i servizi provvede ad escludere o ad ammettere previa valutazione dell'incidenza del reato sull'affidabilità morale e professionale nei seguenti casi:

- 2.a) *reati contro l'ordine pubblico;*
- 2.b) *reati contro il patrimonio;*
- 2.c) *reati contro la pubblica amministrazione;*
- 2.d) *reati contro la fede pubblica*
- 2.e) *altri reati se relativi a fatti la cui natura e contenuto sono idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante per la inerenza alla natura delle specifiche obbligazioni dedotte in contratto.*

La valutazione dell'incidenza del reato avverrà con il supporto della struttura competente

sulla base dei sottoindicati criteri di valutazione, acquisendo, se del caso, la sentenza e il certificato del casellario giudiziale:

ruolo rivestito dal reo al momento della commissione del fatto e al momento della dichiarazione;

valutazione del fatto e della condotta;

inerenza del reato all'oggetto dell'appalto;

tempo trascorso dalla commissione del reato;

presenza di recidiva;

entità della pena comminata rispetto a quella edittale;

elemento psicologico.

L'Agenzia per i servizi provvede ad ammettere alle procedure di gara nei seguenti casi:

- reati contravvenzionali, fermo restando la necessità di valutazione qualora vi sia sussistenza di attinenza all'oggetto dell'appalto;

- in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. quando sono trascorsi più di 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza se riguarda un delitto oppure più di 2 anni se riguarda una contravvenzione e l'imputato non abbia commesso un delitto della stessa indole, trova applicazione automatica l'art. 445 del c.p.p.;

- in caso di decreto penale di condanna, quando dal momento in cui lo stesso è divenuto irrevocabile sono trascorsi rispettivamente più di 5 anni se riguarda un delitto oppure più di 2 anni se riguarda una contravvenzione e l'imputato non abbia commesso un delitto della stessa indole, trova applicazione automatica l'art. 460 c. 5 del c.p.p.;

- per i reati indicati al precedente punto 1, nonché per i reati contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica: l'estinzione opera esclusivamente a seguito della riabilitazione di cui all'art. 178 del c.p. e, nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti art. 444 c.p.p., o di decreto penale, a seguito di dichiarazione conseguente all'intervento ricognitivo del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p.;

- nel caso di condanna emessa nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, per atti e misure idonee a dimostrare la dissociazione si intendono, ad esempio, l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del soggetto o le dimissioni dalla carica dell'interessato su richiesta dell'organo deliberante.

Nel caso in cui, con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 38, c.1, lett. m-quater) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm., l'impresa sia in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altra impresa partecipante, la medesima dovrà dichiarare di aver formulato autonomamente l'offerta, con l'indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione ed allegare, **pena l'esclusione**, la busta chiusa contenente la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;

Si riporta di seguito l'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006:

"Art. 38

Requisiti di ordine generale

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si

tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;

m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo

*deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale."*

4. che l'impresa ha piena e completa conoscenza di tutte le clausole contenute nel bando, nelle Norme per la partecipazione, nel Capitolato speciale d'appalto – polizza di assicurazione, accettandole senza riserva alcuna;
5. che l'impresa ha preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi o che possono influire sulla prestazione del servizio;
6. che l'impresa ha tenuto conto di tutti gli elementi che possono aver influito sulla elaborazione e sulla determinazione dell'offerta e che giudica l'offerta presentata del tutto remunerativa;
7. che l'impresa ha tenuto conto nel formulare l'offerta degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori;
8. che l'Impresa ha tenuto conto, nella determinazione della propria offerta, degli obblighi derivanti dal CCNL di categoria, degli accordi integrativi locali, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di lavoro, previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio (*Eventuale se cooperative*: che l'Impresa inoltre si impegna ad applicare, per tutti i soci operatori impegnati nel servizio, condizioni retributive e normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo di lavoro di categoria);
9. **[solo per i lotti n. 1 e 3]** che il concorrente si impegna ad avere e mantenere, in caso di aggiudicazione, per tutta la durata del contratto una idonea struttura di liquidazione sinistri nel comune di Trento;
10. *Eventualmente*, il possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, qualora si intenda costituire la cauzione in misura ridotta del 50%, avvalendosi del beneficio previsto dall'art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 (*si ricorda che dal 16/09/2008 gli organismi che rilasciano la certificazione di qualità dovranno essere accreditati ai sensi della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e non più ai sensi della serie UNI CEI EN 45000*);
11. (*eventuale in caso di Raggruppamento di Impresa*): dovranno essere indicate l'impresa capogruppo, le imprese costituenti il raggruppamento e le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna impresa e, per i raggruppamenti non ancora costituiti, dovrà essere dichiarato l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006;
12. (*eventuale in caso di Consorzio*): dovranno essere indicati la tipologia del Consorzio, le imprese per conto delle quali il consorzio partecipa e le parti del servizio eseguite da ciascuna consorziata e, per i consorzi ex art. 2602 c.c. non

ancora costituiti, dovrà essere dichiarato l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006;

13. *(eventuale in caso di G.e.i.e.):* dovranno essere indicate le Imprese facenti parte del G.e.i.e.

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

14. **[per i lotti n. 1, 2 e 3]** che l'impresa ha raccolto, in ciascuno degli ultimi tre esercizi (2007-2008-2009), un portafoglio di premi nel ramo danni superiore a 50 milioni di Euro

[solo per il lotto n. 4] che l'impresa ha raccolto, in ciascuno degli ultimi tre esercizi (2007-2008-2009), un portafoglio di premi nel ramo danni superiore a 5 milioni di Euro

*(Con riferimento alla cumulabilità di tale requisito ed alle **misure minime** che dovranno essere possedute, a pena di esclusione, dalle imprese in caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio o G.e.i.e., si veda il successivo par.4.1.)*

15. dichiarazione positiva di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 attestante la capacità finanziaria ed economica dell'impresa

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 445/2000 la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

Le dichiarazioni sostitutive, se redatte in una **lingua diversa dall'italiano**, dovranno essere corredate da una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e asseverata dalla Competente Autorità consolare o diplomatica o da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000.

La dichiarazione positiva di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati, eventualmente presentata in **lingua diversa dall'italiano**, dovrà essere corredata da una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e asseverata dalla Competente Autorità consolare o diplomatica o da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000.

I modelli di dichiarazione A e B (oltre a quelli per la presentazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica) sono disponibili sul sito www.appalti.provincia.tn.it e possono essere richiesti all'Agenzia per i Servizi – Ufficio Gestione Gare.

Si invitano i concorrenti ad utilizzare detti modelli per la partecipazione alla gara.

B) CAUZIONE PROVVISORIA pari al 2% del prezzo a base d'appalto corrispondente al lotto di riferimento, ex art. 75, comma 1 e comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006.

Per le modalità di costituzione della cauzione provvisoria, vedasi par. 6.1 delle presenti "Norme di partecipazione alla gara".

La documentazione di cui sopra, eventualmente prodotta in lingua straniera, dovrà essere corredata da traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e asseverata da Competente Autorità consolare o diplomatica o da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000.

Nel caso di partecipazione a più lotti, la documentazione relativa alla cauzione provvisoria dovrà essere presentata distintamente per ciascun lotto ed inserita nell'apposita busta relativa al lotto di riferimento.

C) LA RICEVUTA DI VERSAMENTO a comprova dell'avvenuto pagamento DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA.

All'interno dell'unico plico di cui al par. 2, **nell'apposita busta relativa al lotto di riferimento**, ma esternamente alle buste sigillate contenenti rispettivamente l'offerta tecnica e l'offerta economica, dovrà essere presentata **LA RICEVUTA (distinta per ciascun lotto al quale si intende partecipare) A COMPROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO** a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - deliberazione 15 febbraio 2010 – secondo le seguenti istruzioni contenute sul sito internet: www.autoritalavoripubblici.it:

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il **codice CIG relativo al lotto di riferimento** che identifica la procedura di gara. Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- **On line mediante carta di credito** dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te", ed è inoltre attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

Gli importi vanno versati **in ragione del singolo lotto** per cui il concorrente presenta l'offerta. Ad ogni offerta corrisponde quindi un versamento, sulla base degli importi sotto indicati:

| Numero lotto | Importo da versare | Codice CIG |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Lotto 1 | € 70,00.- | 05481370F6 |
| Lotto 2 | € 20,00.- | 054820376B |
| Lotto 3 | € 40,00.- | 0548232F57 |
| Lotto 4 | - | |

Per il solo lotto n. 4 (CUPAT 222005718) non è richiesto il versamento del contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici.

In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dall'impresa individuata quale capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.

Qualora il documento presentato non dia prova certa dell'avvenuto pagamento, l'Amministrazione procederà all'ammissione con riserva del concorrente, al fine di verificare l'avvenuto pagamento.

A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta di pagamento con le modalità di cui sopra, pena l'esclusione.

La mancata presentazione della ricevuta del versamento o l'effettuazione del versamento per un importo inferiore a quello sopra indicato comporterà l'esclusione automatica dalla gara.

Nel caso di partecipazione a più lotti, la documentazione richiesta al presente paragrafo C) dovrà essere presentata distintamente per ciascun lotto (per il quale è previsto il versamento del contributo) ed inserita nell'apposita busta relativa al lotto di riferimento.

- D) OFFERTA TECNICA.** Per le modalità di predisposizione e presentazione vedasi par. 5.1 delle presenti "Norme per la partecipazione alla gara". L'offerta tecnica va presentata in distinta busta, adeguatamente sigillata, con l'apposizione sui lembi di chiusura del plico, della firma o della sigla del mittente partecipante alla gara, recanti all'esterno la denominazione dell'impresa, la dicitura: "offerta tecnica", l'oggetto della gara ed il lotto di riferimento. La medesima andrà quindi inserita nella busta relativa al lotto di riferimento, inserita a sua volta nell'unico plico di cui al par. 2, unitamente alla restante documentazione.
- E) OFFERTA ECONOMICA.** Per le modalità di predisposizione e presentazione vedasi par. 5.2 delle presenti "Norme per la partecipazione alla gara". La busta contenente l'offerta economica dovrà contenere anche l'eventuale **dichiarazione di subappalto** (si veda infra par. 5.2). L'offerta economica va presentata in distinta busta, adeguatamente sigillata, con l'apposizione sui lembi di chiusura del plico, della firma o della sigla del mittente partecipante alla gara, recanti all'esterno la denominazione dell'impresa, la dicitura: "offerta economica", l'oggetto della gara ed il lotto di riferimento. La medesima andrà quindi inserita

nella busta relativa al lotto di riferimento, inserita a sua volta nell'unico plico di cui al par. 2, unitamente alla restante documentazione.

Le (eventuali) giustificazioni dell'anomalia di cui al par. 1 delle presenti "Norme di partecipazione alla gara" vanno inserite nella busta contenente l'offerta economica.

- F) (eventualmente) nel caso di situazioni di controllo di cui all'art. 38, c.1, lett. m) quater del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.: la busta chiusa contenente **documentazione** utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

4.1 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI

In caso di **Raggruppamento temporaneo di Impresa** ciascuna impresa associata dovrà rendere le dichiarazioni (sottoscritte dal legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa) attestanti il **possesso dei requisiti** di cui ai punti **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (9, 10 se dovute) 11 e 14** e presentare la dichiarazione positiva di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della L. 1/9/1993 n. 385 di cui al punto 15.

Il requisito di capacità economica di cui al precedente punto 14) dovrà essere posseduto dall'impresa capogruppo nella misura minima del 40% e dalle imprese mandanti nella misura minima del 20%, fermo restando che la somma dovrà raggiungere il minimo richiesto per le imprese singole, a pena di esclusione.

Le imprese del raggruppamento temporaneo dovranno altresì indicare la denominazione dell'impresa capogruppo, le imprese costituenti il raggruppamento e le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna, **nonché, per quelli non ancora costituiti, dichiarare l'impegno delle stesse a conformarsi alla disciplina dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.**

ooo

In caso di **consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.e.i.e.**, il consorzio ex art. 2602 c.c. e le imprese consorziate indicate in sede di offerta, il G.e.i.e. e le imprese facenti parte del G.e.i.e. indicate in sede di offerta dovranno produrre la dichiarazione attestante il **possesso dei requisiti** di cui ai punti **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (9, 10, 11 se dovute) 12, 13** e presentare la dichiarazione positiva di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della L. 1/9/1993 n. 385 di cui al punto 15.

Il requisito di capacità economica di cui al precedente punto 14) dovrà essere posseduto da un'impresa consorziata o facente parte del G.e.i.e. nella misura minima del 40% e dalle altre imprese consorziate o facenti parte del G.e.i.e. nella misura minima del 20%, fermo restando che la somma dovrà raggiungere il minimo richiesto per le imprese singole, a pena di esclusione.

In caso di consorzio ex art. 2602 c.c. non ancora costituito, le dichiarazioni di cui sopra e la dichiarazione positiva di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della L. 1/9/1993 n. 385 dovranno essere rese/presentate singolarmente da ciascuna impresa che andrà a costituire il consorzio (dichiarazioni sottoscritte da ciascun legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente le stesse) e le dichiarazioni dovranno contenere altresì **le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese consorziate nonché l'impegno delle stesse a conformarsi alla disciplina dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.**

Per tutte le altre forme di consorzio, il consorzio dovrà rendere la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria di cui al punto 14 e presentare la dichiarazione positiva di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della L. 1/9/1993 n. 385 di cui al punto 15. **Ai fini della stipulazione del contratto, le imprese consorziate che eseguiranno il servizio dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale.**

I G.E.I.E. dovranno indicare le imprese facenti parte del G.E.I.E.

ooo

Ai sensi dell'art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, per la presentazione dell'offerta, ai raggruppamenti **non** viene richiesto di assumere una forma giuridica specifica. In caso di aggiudicazione, l'Amministrazione richiederà la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento temporaneo ed il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del **mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura**, risultante da scrittura privata con sottoscrizione autenticata nei modi stabiliti dalla legge, oppure da copia autenticata della stessa, dal cui testo risulti espressamente:

- che le partecipanti alla gara si sono costituite in associazione tra loro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006;
- che la predetta associazione temporanea persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
- che l'offerta congiunta determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le raggruppate;
- che il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell'Amministrazione;
- che alla capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle associate nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota/parte di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, in relazione all'obbligo stabilito dall'art. 37 comma 13 del D. Lgs. 163/2006, qualora non risulti da ulteriore documentazione presentata.

Nel caso vengano prodotti il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura unitamente alla documentazione per la partecipazione, l'offerta tecnica e quella economica potranno essere sottoscritte dalla sola capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Qualora l'atto costitutivo del raggruppamento non contenga le clausole sopra riprodotte o contenga indicazioni difformi, il raggruppamento medesimo può essere ammesso alla gara, a condizione che tutte le imprese componenti lo stesso abbiano reso la dichiarazione contenente l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti di servizi con riguardo alle associazioni temporanee.

4.2 AVVALIMENTO

In conformità all'art. 49 del D.Lgs. 163/2006, in tema di avvalimento, ai fini della

dimostrazione del possesso dei requisiti per la partecipazione all'appalto, oltre alle dichiarazioni indicate nel presente paragrafo, dovranno essere prodotte:

- a) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa offerente attestante l'avvalimento dei requisiti di capacità economica di cui al **punto 14 e/o 15** necessario/i per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione del/i requisito/i e dell'impresa ausiliaria;
- b) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa terza ausiliaria attestante l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, indicate al precedente paragrafo 4 lettera A punto 3;
- c) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa terza ausiliaria con cui la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) in originale o copia autentica **il contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui alla lettera d), l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'amministrazione. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa per ciascun requisito. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Per ciascun lotto, comporta l'esclusione automatica dalla procedura di gara (in caso di raggruppamenti di imprese, consorzi e G.e.i.e. si veda quanto sopra specificato):

- la mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni indicate al paragrafo 4 lett. A) - punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (9, 10, 11, 12 e 13 se dovute), 14 e delle referenze bancarie di cui al punto 15 e delle dichiarazioni richieste ove si ricorra all'istituto dell'avvalimento;

- la mancata presentazione, qualora sia dovuta, della busta sigillata contenente la documentazione ai fini delle verifiche di cui all'art. 38 comma 1 lettera m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006 da allegare alla dichiarazione di cui al paragrafo 4 lettera A) punto 3;

- la presentazione della cauzione provvisoria difformemente da quanto previsto al successivo paragrafo 6.1;

- la mancata presentazione della ricevuta di versamento a comprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;

- la mancata presentazione della busta contenente l'offerta economica .

Qualora le dichiarazioni presentate siano irregolari o incomplete, l'Amministrazione provvederà a sospendere la seduta di gara e a richiedere al concorrente di presentare, anche a mezzo telefax, entro il termine perentorio fissato, i chiarimenti necessari o il completamento delle medesime dichiarazioni. In nessun caso sarà consentita la presentazione di dichiarazioni mancanti.

In caso di mancata allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore, di cui all'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, il concorrente dovrà provvedere alla regolarizzazione entro il termine posto dall'Amministrazione.

Tutti i requisiti dichiarati dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo 2, pena l'esclusione, e dovranno essere mantenuti per l'intera durata dell'appalto, a pena di risoluzione del contratto.

Par. 5 MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

Per ciascun lotto l'offerta dovrà essere redatta in conformità alle prescrizioni del presente documento e alla vigente normativa in materia di imposta di bollo. Essa dovrà essere composta da un'offerta tecnica e da un'offerta economica. Le offerte dovranno essere presentate in **distinte buste (o plichi)** adeguatamente sigillate, con l'apposizione sui lembi di chiusura del plico, della firma o della sigla del mittente partecipante alla gara, recanti all'esterno la denominazione dell'impresa, la scritta rispettivamente: "**Offerta tecnica**", "**Offerta economica**", l'oggetto della gara ed il lotto di riferimento. Esse andranno quindi inserite nella busta **relativa al lotto di riferimento** (contenente anche gli ulteriori documenti per la partecipazione (par. 4)) e quindi nel **plico unico esterno**.

Per ciascun lotto l'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, secondo quanto disposto dall'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, in base ai seguenti elementi:

Lotto 1 – Responsabilità Civile Auto libro matricola

| Parametro | Punteggio massimo |
|-------------------------------|-------------------|
| A) Merito tecnico (varianti) | 30 punti |
| B) Offerta Economica (prezzo) | 70 punti |
| TOTALE | 100 punti |

Lotto 2 – Auto Rischi Diversi per i Danni al parco veicoli

| Parametro | Punteggio massimo |
|-------------------------------|-------------------|
| A) Merito tecnico (varianti) | 30 punti |
| B) Offerta Economica (prezzo) | 70 punti |
| TOTALE | 100 punti |

Lotto 3 – Kasko furto e incendio veicoli dipendenti utilizzati per servizio

| Parametro | Punteggio massimo |
|-------------------------------|-------------------|
| A) Merito tecnico (varianti) | 30 punti |
| B) Offerta Economica (prezzo) | 70 punti |
| TOTALE | 100 punti |

Lotto 4 – Polizza All Risks opere d'arte

| Parametro | Punteggio massimo |
|-------------------------------|-------------------|
| A) Merito tecnico (varianti) | 30 punti |
| B) Offerta Economica (prezzo) | 70 punti |
| TOTALE | 100 punti |

Per ciascun lotto l'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, e cioè che avrà ottenuto il **punteggio complessivo più alto**, a seguito della somma dei diversi punteggi parziali attribuiti.

In caso di **parità di punteggio**, l'individuazione dell'impresa aggiudicataria avverrà mediante estrazione a sorte in seduta pubblica.

Per ciascun lotto, ai sensi dell'art. 55 comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 si procederà all'aggiudicazione **anche in presenza di una sola offerta valida purchè la stessa sia ritenuta conveniente o idonea** per l'Amministrazione in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prescrizioni degli atti di gara.

5.1 OFFERTA TECNICA

L'Amministrazione provinciale provvederà ad attribuire i punteggi relativi ad ogni singolo elemento dell'offerta tecnica con le modalità sotto indicate.

Le imprese offerenti hanno facoltà di variare i capitolati tecnici **esclusivamente** inserendo o meno le varianti di seguito riportate.

Verranno **escluse** le offerte che conterranno eventuali ulteriori varianti proposte non coincidenti con quelle previste dalla Stazione Appaltante.

Si precisa che, **a pena di esclusione dalla gara**, non saranno accettate modifiche che variano il contenuto delle garanzie, né la sostituzione dei Capitolato con altri proposti dagli offerenti.

Varianti applicabili a tutti i Lotti messi a gara

| | |
|----------|---|
| 1 | Eliminazione della facoltà di recesso annuale della polizza da parte della compagnia |
| 2 | Elevazione dei termini denuncia sinistri |
| 3 | Equivalenza della posta elettronica per le comunicazioni fra le parti, compresa la denuncia dei sinistri. |

Varianti applicabili ai singoli Lotti

Lotto 1 – Responsabilità Civile Auto

Massimale: aumento del massimale per sinistro

Lotto 2 – Auto Rischi Diversi per i -Danni al parco veicoli

Limite di indennizzo: aumento dei limiti di indennizzo

Lotto 3 – Kasko, furto e incendio veicoli dipendenti utilizzati per servizio

Limiti di indennizzo: aumento dei limiti di indennizzo

Lotto 4 – All Risk Opere d’Arte

Inclusioni ed esclusioni di opere: aumento delle somme assicurate per singola opera

Il concorrente dovrà barrare le caselle di interesse presenti in ciascuna scheda di offerta. Qualora per una o più voci non venga barrata alcuna casella o le caselle vengano barrate in modo non univoco o non conforme, sarà attribuito un punteggio pari a zero, alla voce relativa.

Qualora il calcolo del punteggio complessivo dell’offerta tecnica predisposto dall’Impresa sia errato, la correzione verrà effettuata d’ufficio, sulla base dei punteggi espressamente apposti nelle caselle di interesse.

Non sono ammesse varianti difformi e/o in misura diversa da quelle previste nel seguito per ciascun lotto, **a pena di esclusione dalla gara.**

Per il **lotto n. 1 – RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO** all’offerta tecnica sarà attribuito un punteggio massimo di **30** punti così suddivisi:

All’integrale accettazione delle condizioni di capitolato verranno assegnati **punti 0 (zero).**

| | Varianti | Punteggio |
|----------|--|------------------|
| 1 | Art. 6°) “Effetto e durata della polizza” - Eliminazione della facoltà di recesso annuale della polizza da parte della Compagnia | Punti 2 |
| 2 | Art. 10) “Obblighi dell’Assicurato” Elevazione dei termini denuncia sinistri. | Punti 2 |
| 3 | Art. 10) Equivalenza della posta elettronica per le comunicazioni fra le parti, compresa la denuncia dei sinistri. | Punti 1 |
| 4 | Art. 2) Aumento del massimale | Punti 25 |

1. Eliminazione della facoltà di recesso annuale della polizza

Sarà attribuito un punteggio pari a 2 punti al concorrente che rinuncerà alla propria facoltà di rescissione annuale del contratto.

2. Obblighi dell’Assicurato Elevazione dei termini denuncia sinistri

Sarà attribuito un punteggio massimo di 2 punti secondo quanto di seguito previsto:

- Aumento del termine a 10 giorni punti 1
- Aumento del termine a 15 giorni punti 2

3. Equivalenza della posta elettronica per le comunicazioni fra le parti, compresa la denuncia dei sinistri

Per la gestione amministrativa della presente polizza (comunicazioni fra le parti, apertura dei sinistri, richieste di emissioni di appendici, ecc.) viene considerata equivalente all'utilizzi del telefax e/o all'invio del servizio postale l'utilizzo della posta elettronica.

- Accettazione punti 1
- Mancata accettazione punti 0

4. Aumento del massimale

I punteggi saranno assegnati come segue:

- Mantenimento massimale a € 15.000.000,00 punti 0
- Aumento massimale a € 25.000.000,00 punti 10
- Aumento massimale a € 50.000.000,00 punti 25

Per il lotto n. 2 – AUTO RISCHI DIVERSI PER I DANNI AL PARCO VEICOLI all'offerta tecnica sarà attribuito un punteggio massimo di 30 punti così suddivisi:

All'integrale accettazione delle condizioni di capitolato verranno assegnati **punti 0 (zero)**.

| | Varianti | Punteggio |
|---|--|-----------|
| 1 | Art. 3.21 "Effetto e durata della polizza" - Eliminazione della facoltà di recesso annuale della polizza da parte dell'Impresa | Punti 4 |
| 2 | Art. 3.12 "Obblighi dell'Assicurato" Elevazione dei termini denuncia sinistri. | Punti 4 |
| 3 | 3.12 Equivalenza della posta elettronica per le comunicazioni fra le parti, compresa la denuncia dei sinistri. | Punti 2 |
| 4 | Art. 1.7 Aumento dei limiti di indennizzo | Punti 20 |

1. Eliminazione della facoltà di recesso annuale della polizza

Sarà attribuito un punteggio pari a 4 punti all'Impresa che rinuncerà alla propria facoltà di recesso annuale del contratto.

2. Obblighi dell'Assicurato Elevazione dei termini denuncia sinistri

Sarà attribuito un punteggio massimo di 4 punti secondo quanto di seguito previsto:

- Aumento del termine a 60 giorni punti 2
- Aumento del termine a 90 giorni punti 4

3. Equivalenza della posta elettronica per le comunicazioni fra le parti, compresa la denuncia dei sinistri

Per la gestione amministrativa della presente polizza (comunicazioni fra le parti, apertura dei sinistri, richieste di emissioni di appendici, ecc.) viene considerata equivalente all'utilizzi del telefax e/o all'invio del servizio postale l'utilizzo della posta elettronica.

- Accettazione punti 2
- Mancata accettazione punti 0

4. Art. Limite di indennizzo: aumento del limite per sinistro

Sarà ritenuta migliore offerta quella che prevede un **limite di indennizzo** più elevato per le garanzie sotto specificate, come da tabella che segue, rispetto a quelli minimi indicati nel capitolato.

| GARANZIA | Limiti indicati nel capitolato | Punteggio Massimo |
|--|--|--------------------------|
| Limite indennizzo per sinistro | Mantenimento del limite a € 1.000.000,00 | 0 |
| Limite indennizzo per sinistro | Aumento del limite a € 2.000.000,00 | 10 |
| Limite indennizzo garanzia furto ed Extended coverage | Mantenimento del limite a € 300.000,00 | 0 |
| Limite indennizzo garanzia furto ed Extended coverage | Aumento del limite a € 600.000,00 | 10 |

Per il lotto n. 3 – **KASKO, FURTO E INCENDIO VEICOLI DIPENDENTI UTILIZZATI PER SERVIZIO** all'offerta tecnica sarà attribuito un punteggio massimo di **30** punti così suddivisi:

All'integrale accettazione delle condizioni di capitolato verranno assegnati **punti 0 (zero)**.

| | Varianti | Punteggio |
|----------|---|------------------|
| 1 | Art. 1 "Effetto e durata della polizza" - Eliminazione della facoltà di recesso annuale della polizza da parte dell'Impresa | Punti 4 |
| 2 | Art. 6 "Obblighi dell'Assicurato" Elevazione dei termini denuncia sinistri. | Punti 4 |
| 3 | Art. 6 Equivalenza della posta elettronica per le comunicazioni fra le parti, compresa la denuncia dei sinistri. | Punti 2 |
| 4 | Art. 8 Aumento delle somme assicurate | Punti 20 |

1. Eliminazione della facoltà di recesso annuale della polizza

Sarà attribuito un punteggio pari a 4 punti all'Impresa che rinuncerà alla propria facoltà di rescissione annuale del contratto.

2. Obblighi dell'Assicurato Elevazione dei termini denuncia sinistri

Sarà attribuito un punteggio massimo di 4 punti secondo quanto di seguito previsto:

- Aumento del termine a 10 giorni punti 2
- Aumento del termine a 15 giorni punti 4

3. Equivalenza della posta elettronica per le comunicazioni fra le parti, compresa la denuncia dei sinistri

Per la gestione amministrativa della presente polizza (comunicazioni fra le parti, apertura dei sinistri, richieste di emissioni di appendici, ecc.) viene considerata equivalente all'utilizzi del telefax e/o all'invio del servizio postale l'utilizzo della posta elettronica.

- Accettazione punti 2
- Mancata accettazione punti 0

4. Aumento delle somme assicurate

I punteggi saranno assegnati come segue:

- Mantenimento limite di indennizzo a € 25.000,00 punti 0
- Aumento limite di indennizzo a € 30.000,00 punti 10
- Aumento limite di indennizzo a € 35.000,00 punti 20

Per il lotto n. 4 - ALL RISKS OPERE D'ARTE all'offerta tecnica sarà attribuito un punteggio massimo di 30 punti così suddivisi:

All'integrale accettazione delle condizioni di capitolato verranno assegnati **punti 0 (zero)**.

| | Varianti | Punteggio |
|---|--|-----------|
| 1 | Art. 4 Disp. varie - "Effetto e durata della polizza" - Eliminazione della facoltà di recesso annuale della polizza da parte della Compagnia | Punti 4 |
| 2 | Art. 5 Condizioni di Ass.ne "Obblighi dell'Assicurato" Elevazione dei termini denuncia sinistri. | Punti 4 |
| 3 | Art. 5 Condizioni di Ass.ne "Equivalenza della posta elettronica per le comunicazioni fra le parti, compresa la denuncia dei sinistri. | Punti 2 |
| 4 | Art. 2 Cond. part. "Oggetti d'arte acquisiti durante il periodo di copertura" | Punti 20 |

1. Eliminazione della facoltà di recesso annuale della polizza

Sarà attribuito un punteggio pari a 4 punti all'Impresa che rinuncerà alla propria facoltà di recesso annuale del contratto.

2. Obblighi dell'Assicurato Elevazione dei termini denuncia sinistri

Sarà attribuito un punteggio massimo di 4 punti secondo quanto di seguito previsto:

- Aumento del termine a 96 ore punti 2
- Aumento del termine a 144 ore punti 4

3. Equivalenza della posta elettronica per le comunicazioni fra le parti, compresa la denuncia dei sinistri

Per la gestione amministrativa della presente polizza (comunicazioni fra le parti, apertura dei sinistri, richieste di emissioni di appendici, ecc.) viene considerata equivalente all'utilizzi del telefax e/o all'invio del servizio postale l'utilizzo della posta elettronica.

- Accettazione punti 2
- Mancata accettazione punti 0

4. Art. Inclusioni ed esclusioni di opere: aumento delle somme assicurate

Sarà ritenuta migliore offerta quella che prevede un **limite di indennizzo** per singola opera più elevato per la garanzia inclusione ed esclusione di opere, nei termini di seguito indicati:

- | | |
|--|----------|
| • Mantenimento limite a € 1.000.000,00 | punti 0 |
| • Aumento del limite a € 1.500.000,00 | punti 5 |
| • Aumento del limite a € 2.000.000,00 | punti 10 |
| • Aumento del limite a € 3.000.000,00 | punti 20 |

I modelli, relativi ad ogni lotto, per la presentazione dell'offerta tecnica allegati delle Norme per la partecipazione alla gara sono disponibili sul sito Internet **www.appalti.provincia.tn.it** e può essere ritirato in copia presso l'Agenzia per i Servizi – Ufficio Gestione Gare.

Si invitano i concorrenti ad utilizzare i modelli per la formulazione dell'offerta tecnica relativi ad ogni lotto, predisposti dall'Amministrazione.

L'offerta tecnica dovrà essere **sottoscritta dal legale rappresentante** dell'impresa (o da persona in possesso dei poteri di impegnare l'impresa), **pena l'attribuzione di un punteggio pari a zero.**

Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate di **ciascuna impresa raggruppata, pena l'attribuzione di un punteggio pari a zero.**

Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate dell'impresa capogruppo, **pena l'attribuzione di un punteggio pari a zero.**

Nel caso di consorzio ex 2602 c.c. già costituito o di G.e.i.e., l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio o del G.e.i.e., **pena l'attribuzione di un punteggio pari a zero.**

Nel caso di consorzio ex 2602 c.c. non ancora costituito, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante di **ciascuna impresa consorziata, pena l'attribuzione di un punteggio pari a zero.**

Per tutte le altre forme di Consorzio l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio, **pena l'attribuzione di un punteggio pari a zero.**

Analogamente verrà attribuito un punteggio pari a zero nel caso in cui l'offerta tecnica manchi.

In tali casi (mancanza di offerta tecnica, mancanza di sottoscrizione), la prestazione minima sarà regolata dalle norme del Capitolato speciale d'appalto e si procederà all'assegnazione del punteggio alla sola offerta economica.

Nel caso in cui per una o più voci non venga barrata alcuna casella o le caselle vengano barrate in modo non univoco o non conforme, sarà attribuito un

punteggio pari a zero alla voce relativa e la prestazione minima sarà regolata dalle norme del Capitolato speciale d'appalto.

5.2 OFFERTA ECONOMICA

Con riferimento ai **lotti n. 1, 2 e 3**, il concorrente dovrà indicare, **a pena di esclusione, il premio lordo annuo anticipato, in cifre ed in lettere.**

Verrà attribuito il punteggio massimo (**70 punti**) all'Impresa che avrà presentato l'offerta con il premio più basso. Alle altre Imprese il punteggio sarà assegnato su base inversamente proporzionale sulla base della seguente formula:

$P_i = P \max X_i$, ove:

P_i = punteggio da assegnare al premio in esame

$P \max$ = punteggio massimo assegnabile

i = rapporto tra premio più vantaggioso e premio in esame

In caso di discordanza tra gli importi in cifre e gli importi in lettere prevarranno gli importi in lettere.

Con riferimento al **lotto n. 4**, il concorrente dovrà indicare, **a pena di esclusione, il premio lordo annuo anticipato ed il tasso lordo, in cifre ed in lettere.**

L'offerta economica (**massimo 70 punti**) è composta dalle seguenti voci:

1. **Premio lordo annuo anticipato** - Punteggio massimo **55** punti, all'Impresa che avrà presentato l'offerta con il premio lordo annuo anticipato più basso. Alle altre Imprese il punteggio sarà assegnato su base inversamente proporzionale sulla base della seguente formula:

$P_i = P \max X_i$,

ove:

P_i = punteggio da assegnare al premio in esame

$P \max$ = punteggio massimo assegnabile

i = rapporto tra premio più vantaggioso e premio in esame

2. **Sezione trasporti, mostre (...)** – Punteggio massimo **15** punti all'Impresa che avrà offerto il **tasso lordo più basso**. Tale tasso non potrà essere superiore al tasso lordo massimo sul valore assicurato, pari a 0,20 ‰. Alle altre Imprese il punteggio sarà assegnato su base inversamente proporzionale, sulla base della seguente formula:

$P_i = P \max X_i$, ove:

P_i = punteggio da assegnare al tasso in esame

$P \max$ = punteggio massimo assegnabile

i = rapporto tra tasso più vantaggioso e tasso in esame

In caso di discordanza tra gli importi in cifre e gli importi in lettere prevarranno gli importi in lettere.

Non saranno ammesse offerte in aumento, parziali o comunque condizionate.

I modelli, relativi ad ogni lotto, per la presentazione dell'offerta economica allegati delle Norme per la partecipazione alla gara sono disponibili sul sito Internet **www.appalti.provincia.tn.it** e può essere ritirato in copia presso l'Agenzia per i Servizi – Ufficio Gestione Gare.

Si invitano i concorrenti ad utilizzare detti modelli per la partecipazione alla gara.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa (o da persona in possesso dei poteri di impegnare l'impresa), a pena di esclusione dalla gara.

Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate **di ciascuna impresa raggruppata, a pena di esclusione dalla gara.**

Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate dell'impresa capogruppo, **a pena di esclusione dalla gara.**

Nel caso di consorzio ex 2602 c.c. già costituito o di G.e.i.e., l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio o del G.e.i.e., **a pena di esclusione dalla gara.**

Nel caso di consorzio ex 2602 c.c. non ancora costituito, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante di **ciascuna impresa consorziata, a pena di esclusione dalla gara.**

Per tutte le altre forme di Consorzio, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio, **a pena di esclusione dalla gara.**

DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO

È consentito all'appaltatore l'affidamento in subappalto del servizio oggetto del presente appalto ai sensi e con le modalità di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

Per ciascun lotto di partecipazione, qualora l'impresa intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto parte del servizio oggetto di appalto, deve produrre apposita dichiarazione in carta legale o resa legale contenente la precisa indicazione della parte del servizio che l'offerente intende subappaltare, tenendo conto che la percentuale complessiva subappaltabile non può essere superiore al limite del 30% dell'importo di contratto.

Il subappalto dichiarato in sede di offerta deve necessariamente essere autorizzato dall'Amministrazione appaltante prima che inizi il servizio.

L'impresa aggiudicataria rimarrà unica responsabile nei confronti dell'Amministrazione appaltante per l'esecuzione degli obblighi contrattuali e per le azioni, fatti, omissioni o negligenza da parte dei subappaltatori.

Qualora l'impresa intenda affidare in subappalto parte del servizio, entro i limiti di legge, deve produrre apposita dichiarazione in carta legale o resa legale, **sottoscritta dal legale rappresentante** dell'impresa (o da persona in possesso dei poteri di impegnare l'impresa), del consorzio, del G.e.i.e. o dell'impresa capogruppo nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito. Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere unica e dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata.

Non saranno ritenute valide le dichiarazioni di subappalto che non indichino esattamente la parte del servizio che l'offerente intende subappaltare oppure non forniscano indicazioni quantitative richieste (la percentuale complessiva subappaltabile non può essere superiore al limite del 30% dell'importo complessivo del servizio). Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.

La dichiarazione di subappalto, una per ciascun lotto cui si partecipa, redatta secondo le modalità indicate, va inserita nella busta contenente l'offerta economica.

GIUSTIFICAZIONI DELL'ANOMALIA

In deroga alla disciplina dettata dal D.lgs. n. 163/2006, il concorrente potrà produrre già in sede di offerta le giustificazioni di cui all'art. 87, comma 2 del suddetto decreto, al fine dell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta.

In tal caso le giustificazioni andranno inserite esclusivamente nella busta contenente l'offerta economica (e l'eventuale dichiarazione di subappalto).

La verifica delle offerte anomale sarà effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 87 e 88 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. (legge 3 agosto 2009 n. 102, di conversione del decreto-legge 1 luglio 2009 n. 78).

Par. 6

MODALITA' DI COSTITUZIONE DELLA CAUZIONE

6.1 CAUZIONE PROVVISORIA

Ai fini della partecipazione alla gara dovrà essere presentata, **a pena di esclusione**, la documentazione comprovante la costituzione di un deposito cauzionale per un ammontare pari al **2% dell'importo a base d'appalto relativo a ciascun lotto al quale si intende partecipare ex art. 75, comma 1 e comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006**, a garanzia della stipula del contratto in caso di aggiudicazione.

- 2% per il LOTTO 1: "RESPONSABILITA' CIVILE AUTO": Euro 32.500,00.-
- 2% per il LOTTO 2: "AUTO RISCHI DIVERSI": Euro 5.000,00.-
- 2% per il LOTTO 3: "KASKO VEICOLI DIPENDENTI": Euro 10.000,00.-
- 2% per il LOTTO 4: "ALL RISKS OPERE D'ARTE": Euro 1.000,00.-

L'importo della garanzia (e dell'eventuale rinnovo, qualora richiesto) è **ridotto del 50%** per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati,

ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, **la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000**, ai sensi dell'art. 40, co. 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso del documento di cui sopra (Si ricorda che dal 16/09/2008 gli organismi che rilasciano la certificazione di qualità dovranno essere accreditati ai sensi della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e non più ai sensi della serie UNI CEI EN 45000).

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27 settembre 2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

La documentazione comprovante il deposito cauzionale andrà inserita, all'interno dell'unico plico, **nell'apposita busta relativa al lotto di riferimento** ed esternamente alle buste sigillate contenenti l'offerta economica e l'offerta tecnica, e **dovrà contenere l'espressa indicazione del numero e dell'oggetto del lotto di riferimento.**

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito o di consorzio ex art. 2602 c.c. già costituito, il deposito cauzionale dovrà essere intestato all'impresa capogruppo o al Consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziande.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito o di consorzio ex art. 2602 c.c. non ancora costituito, il deposito cauzionale dovrà essere **intestato a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/consorzio, a pena di esclusione.**

La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire:

- tramite **deposito in contanti**, tramite versamento diretto sul "conto deposito d'asta" della Provincia Autonoma di Trento n. 10400 presso tutti gli sportelli del Tesoriere capofila della PAT-Unicredit Banca Spa; in tal caso il versante avrà immediatamente la quietanza liberatoria del tesoriere che dovrà essere presentata a comprova dell'avvenuto deposito, **a pena di esclusione dalla gara**;
- **in titoli** del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
- mediante **fideiussione o polizza fideiussoria**.

Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate **esclusivamente** se prestate dai seguenti soggetti.

- soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza dalle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale.
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nel caso in cui l'impresa presenti fideiussione bancaria o polizza fidejussoria, le stesse devono essere presentate in carta legale o resa legale e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

➤ sottoscrizione, **a pena di esclusione**, del soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito).

La sottoscrizione di cui sopra deve essere formalizzata, secondo una delle seguenti modalità:

I. con autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fidejussoria;

oppure

II con presentazione in allegato di una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (in carta libera) di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito).

La mancata formalizzazione della sottoscrizione secondo le modalità sopra indicate è regolarizzabile entro il termine perentorio fissato dall'Amministrazione, a pena di esclusione dalla gara.

➤ **massimale o importo pari al 2% dell'importo a base d'appalto relativo a ciascun lotto, a pena di esclusione;**

➤ con espressa indicazione, **a pena di esclusione**, di tutte le seguenti clausole:

- a) **"il soggetto fideiussore si impegna a risarcire la Provincia Autonoma di Trento in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto addebitabile al soggetto aggiudicatario";**
- b) **"la garanzia prestata con la presente fideiussione avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta";**
- c) **"il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, e all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del cod. civ., si impegna a pagare quanto richiesto dalla Provincia a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata nel termine di 15 giorni dalla richiesta";**
- d) **il fideiussore si impegna a rilasciare, a richiesta del contraente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante;**
- e) **il fideiussore si impegna, su richiesta della Provincia Autonoma di Trento, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.**

I concorrenti possono presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del ministero delle attività produttive 12/03/04 n. 123 - Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1 - debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti, nonché formalizzata, a pena di esclusione, con le modalità di cui alle precedenti lettere a) e b), **integrata a pena d'esclusione, dalle seguenti clausole:**

- **"il fideiussore si impegna, su richiesta della Provincia Autonoma di Trento, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione";**

- **"il fideiussore rinuncia ad avvalersi dell'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del cod. civ."**.

La documentazione di cui sopra, qualora prodotta in **lingua straniera**, dovrà essere corredata da traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e asseverata da Competente Autorità consolare o diplomatica ovvero da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000.

Non saranno ammesse polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Provincia Autonoma di Trento.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fidejussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario

Si precisa che la fidejussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

Il deposito cauzionale rimarrà vincolato fino al momento dell'aggiudicazione per tutte le imprese, ad eccezione dell'impresa aggiudicataria per la quale lo svincolo avverrà solo al momento della stipula del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, l'Amministrazione provvederà alla restituzione della documentazione presentata dalle imprese a comprova della costituzione del medesimo deposito cauzionale.

Nel caso di partecipazione a più lotti, la documentazione richiesta al presente paragrafo 6.1 dovrà essere presentata distintamente per ciascun lotto ed inserita nell'apposita busta relativa al lotto di riferimento.

6.2 CAUZIONE DEFINITIVA

L'impresa **aggiudicataria del lotto di partecipazione** dovrà effettuare, a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto, la costituzione di una cauzione tramite fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da operatori autorizzati anche ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 o del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

La fidejussione bancaria o polizza fidejussoria devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- obbligo di autentica notarile della sottoscrizione del soggetto fidejussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito), con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fidejussore, apposto in calce alla fidejussione bancaria o alla polizza fidejussoria;
- *oppure (per cauzioni di importo inferiore a 50.000 Euro)* presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fidejussione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiara il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore;
- massimale o importo garantito pari al **10% dell'importo contrattuale relativo al lotto di partecipazione**. In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso d'asta è superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%; si applica l'articolo 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006.
- espressa indicazione, a pena di esclusione, di tutte le seguenti clausole:
 - a) "la garanzia prestata con la presente fidejussione è valida fino a quando la Provincia Autonoma di Trento non disporrà la liberazione dell'obbligato principale e la conseguente restituzione dell'originale della fidejussione";

- b) "il fidejussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile; nonché all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del cod. civ., inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quando richiesto dalla Provincia Autonoma di Trento a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare ad opporre eccezioni di sorta in ordine al pagamento medesimo, il versamento dovrà essere eseguito nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale";
- c) "non può essere opposto alla Provincia Autonoma di Trento l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni pattuite per il rilascio della fidejussione";
- d) "il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti della Provincia Autonoma di Trento è quello in cui ha sede la medesima";
- e) (solo nel caso in cui nella fidejussione bancaria o nella polizza fidejussoria sia stabilito l'obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto dall'art. 1953 del Codice Civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: "la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Provincia Autonoma di Trento").

La garanzia fidejussoria è svincolata secondo quanto previsto dall'art. 113, co. 3, del D.Lgs. 163/2006.

La mancata costituzione della garanzia definitiva comporta la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Provincia Autonoma di Trento.

Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nelle presenti "*Norme di partecipazione alla gara*" dovranno essere adeguate alle prescrizioni stesse. Nel caso in cui il Servizio competente alla stipula del contratto si pronunci in senso negativo e l'impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipula del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'impresa.

Alla nota con cui la Provincia Autonoma di Trento richiederà la presentazione della cauzione definitiva saranno allegati i fac-simile di fidejussione bancaria e polizza fidejussoria elaborati dal Servizio Entrate e Credito della Provincia Autonoma di Trento; la presentazione della polizza fidejussoria o della fidejussione bancaria conforme ai suddetti fac-simile garantisce l'adempimento di tutte le condizioni richieste.

Si precisa che la fidejussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie accettate, nonché tutti gli altri documenti comprovanti la costituzione del deposito cauzionale, saranno depositati presso il Tesoriere dell'Amministrazione appaltante.

Par. 7

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO

Per ciascun lotto di riferimento, l'aggiudicatario dovrà fornire all'Amministrazione i documenti comprovanti il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, qualora non siano stati prodotti con la documentazione di gara.

La documentazione dovrà essere prodotta in originale o copia conforme all'originale. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi.

Si invitano i partecipanti a preconstituire i documenti necessari alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione e alla stipula del contratto e in particolare:

- 1) **Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, o analogo registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, di data non anteriore a sei mesi**, contenente l'elencazione delle persone autorizzate a rappresentare od impegnare legalmente la Società e da cui risultino le seguenti diciture:

- I) che la società non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato o situazioni equivalenti;
- II) "Nulla osta ai fini delle legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni. La presente certificazione è emessa alla C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla Prefettura di Roma" dal quale risulti altresì l'oggetto sociale richiesto ("Esercizio delle Assicurazioni").

(a dimostrazione del requisito di cui al punto 1 del precedente paragrafo 4A).

- 2) **Idonea documentazione a comprova che l'impresa è in possesso dell'autorizzazione ISVAP all'esercizio dell'attività assicurativa ai sensi dell'art. 13 e ss. del D.Lgs. n. 209/2005.**

(a dimostrazione del requisito di cui al punto 2 del precedente paragrafo 4A).

- 3) **Con riferimento ai lotti n. 1, 2 e 3: a dimostrazione che l'impresa ha raccolto, in ciascuno degli ultimi tre esercizi (2007-2008-2009), un portafoglio di premi nel ramo danni superiore a 50 milioni di Euro:**
- estratti di bilancio

(a dimostrazione del requisito di cui al punto 14 del precedente paragrafo 4A).

Con riferimento al lotto n. 4: a dimostrazione che l'impresa ha raccolto, in ciascuno degli ultimi tre esercizi (2007-2008-2009), un portafoglio di premi **nel ramo danni superiore a 5 milioni di Euro :**
- estratti di bilancio

(a dimostrazione del requisito di cui al punto 14 del precedente paragrafo 4A).

- 4) **Eventuale elenco aggiornato degli amministratori aventi la legale rappresentanza dell'impresa e non risultanti dal certificato della C.C.I.A.A., al fine di consentire l'acquisizione da parte della scrivente Amministrazione del relativo certificato penale del casellario giudiziale.**

- 5) Se non già dichiarate, elenco delle posizioni contributive in capo all'impresa al fine di consentire alla scrivente Amministrazione l'acquisizione del relativo DURC.
- 6) (*Eventualmente*), **CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI QUALITA' conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000** rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ai fini dell'applicazione dell'art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 (*Si ricorda che dal 16/09/2008 gli organismi che rilasciano la certificazione di qualità dovranno essere accreditati ai sensi della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e non più ai sensi della serie UNI CEI EN 45000*).

L'allegato LIBRO MATRICOLA VEICOLI PAT deve essere presentato debitamente compilato solo dall'impresa aggiudicataria del servizio relativo al lotto n. 1 (prima della stipula del contratto).

In caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio o di G.E.I.E. la dimostrazione dei requisiti di partecipazione dovrà riguardare tutti i soggetti del raggruppamento, del consorzio o del G.E.I.E. che, in base al par. 4 delle presenti "Norme per la partecipazione alla gara" dovevano presentare le dichiarazioni indicate ai fini della partecipazione alla gara.

Qualora l'impresa aggiudicataria abbia utilizzato l'istituto dell'avvalimento ai fini della dimostrazione dei requisiti richiesti dal bando di gara l'Amministrazione appaltante procederà nei confronti dell'impresa terza ausiliaria alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e di ordine generale dichiarati nel corso della procedura.

Si invitano pertanto tutti i partecipanti a predisporre i documenti necessari alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione.

Sarà, inoltre, acquisita direttamente dall'Amministrazione appaltante presso le competenti Autorità, l'ulteriore documentazione a comprova dei requisiti dichiarati nel corso della procedura di gara.

I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere documenti già in possesso di amministrazioni pubbliche. In tale evenienza è onere del concorrente indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti.

In caso di **imprese straniere appartenenti all'Unione europea**, ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.

I documenti e i certificati, se redatti in una **lingua diversa dall'Italiano**, sono corredati da una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e asseverata dalla Competente Autorità consolare o diplomatica o da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000.

Qualora dalla verifica della documentazione di cui sopra l'Amministrazione aggiudicatrice rilevi il mancato possesso dei requisiti di partecipazione ovvero qualora tale prova non sia fornita, annulla con atto motivato l'aggiudicazione, incamera la cauzione provvisoria, segnala il fatto all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di cui all'art. 6 del D.Lgs. 163/2006 e aggiudica il servizio al concorrente che segue in graduatoria, fatta salva l'eventuale valutazione dell'anomalia e la verifica in ordine al possesso dei requisiti dichiarati nel corso della procedura, alle condizioni economiche e tecniche da questo proposte in sede di offerta.

L'esito definitivo della procedura sarà reso noto nei modi e termini di legge.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l'Amministrazione potrà procedere, a campione, a verifiche d'ufficio nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

Par. 8 ALTRE INFORMAZIONI

INFORMAZIONI IMPORTANTI:

Si precisa che non è consentita la partecipazione delle imprese in coassicurazione.

CLAUSOLA BROKER: L'AMMINISTRAZIONE PER L'ESECUZIONE E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI SI AVVALE DELLA CONSULENZA DEL BROKER. LA REMUNERAZIONE DEL BROKER E' A CARICO DELLA COMPAGNIA CHE SI AGGIUDICA L'APPALTO E LE COMMISSIONI RICONOSCIUTE AL BROKER INCARICATO SONO IN MISURA DEL 5%.

Clausola contrattuale art. 26 bis della legge provinciale 23/90: SI PRECISA CHE LE IMPRESE AGGIUDICATARIE DEI SINGOLI LOTTI DOVRANNO APPLICARE, IN PRESENZA DELLE MEDESIME CONDIZIONI CONTRATTUALI, LE STESSE CONDIZIONI ECONOMICHE STABILITE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI ASSICURATIVI, NEI CONFRONTI DEGLI ENTI FUNZIONALI, DELLE AGENZIE E DELLE AZIENDE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO NONCHÉ DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLA STESSA, PER LA MAGGIORANZA DEL CAPITALE SOCIALE, CHE LO RICHIEDANO.

Ai sensi della determinazione del Dirigente del Servizio Contratti e Gestioni Generali n. 27 dd. 22 settembre 2010, e nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs. n. 53/2010), l'Amministrazione si riserva la **facoltà di affidare il servizio all'impresa aggiudicataria immediatamente dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del relativo contratto**, subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione.

L'allegato LIBRO MATRICOLA VEICOLI PAT deve essere presentato debitamente compilato solo dall'impresa aggiudicataria del servizio relativo al lotto n. 1 (prima della stipula del contratto).

Ai fini della stipulazione del contratto di appalto, l'impresa aggiudicataria dovrà trasmettere il **MODELLO GAP** inviato dall'Amministrazione appaltante, completo di tutti i dati previsti nel modulo riservato all'Impresa, nonché datato e sottoscritto dal Legale rappresentante dell'aggiudicataria (o dell'Impresa capogruppo se trattasi di

Raggruppamento temporaneo).

Per ciascun lotto, comporta l'esclusione automatica dalla procedura di gara (in caso di raggruppamenti di imprese, consorzi e G.e.i.e. si veda quanto sopra specificato):

- la mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni indicate al paragrafo 4 lett. A) - punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (9, 10, 11, 12 e 13 se dovute), 14 e delle referenze bancarie di cui al punto 15 e delle dichiarazioni richieste ove si ricorra all'istituto dell'avvalimento;
- la mancata presentazione, qualora sia dovuta, della busta sigillata contenente la documentazione ai fini delle verifiche di cui all'art. 38 comma 1 lettera m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006 da allegare alla dichiarazione di cui al paragrafo 4 lettera A) punto 3;
- la presentazione della cauzione provvisoria difformemente da quanto previsto al successivo paragrafo 6.1;
- la mancata presentazione della ricevuta di versamento a comprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;
- la mancata presentazione della busta contenente l'offerta economica .

Qualora le dichiarazioni presentate siano irregolari o incomplete, l'Amministrazione provvederà a sospendere la seduta di gara e a richiedere al concorrente di presentare, anche a mezzo telefax, entro il termine perentorio fissato, i chiarimenti necessari o il completamento delle medesime dichiarazioni. In nessun caso sarà consentita la presentazione di dichiarazioni mancanti.

In caso di mancata allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore, di cui all'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, il concorrente dovrà provvedere alla regolarizzazione entro il termine posto dall'Amministrazione.

Per ciascun lotto non è consentita la partecipazione contestuale alla stessa procedura in più di un'associazione temporanea o consorzio o G.e.i.e., o la partecipazione contestuale sia in qualità di impresa singola che associata o consorziata o facente parte di G.e.i.e., né la partecipazione di Imprese diverse con medesimo legale rappresentante, **pena l'esclusione dalla gara di tutti questi partecipanti** (impresa singola, associazione, consorzio e G.e.i.e.).

I consorzi stabili, i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara, **per ciascun lotto**.

L'offerta sarà considerata valida e impegnativa per l'impresa per un periodo di **180 (centottanta) giorni** a decorrere dalla scadenza della data fissata per la ricezione dell'offerta. Ai sensi dell'art. 11, co. 6, del D.Lgs. 163/2006, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 140 D.Lgs. 163/2006.

In caso di contrasto fra le prescrizioni del presente documento e le prescrizioni del Capitolato speciale d'appalto, prevarranno le prescrizioni riportate nel presente documento "**Norme per la partecipazione alla gara**".

Si precisa che le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l'Amministrazione e i partecipanti avverranno mediante posta con possibile anticipo, via fax.

Par. 9 TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che l'Agenzia per i servizi – Ufficio Gestione Gare intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento dei lavori;
4. il titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
5. il responsabile del trattamento è il Sostituto Dirigente dell'Agenzia;
6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

Con le dichiarazioni di cui al paragrafo 4 delle presenti Norme di partecipazione, ciascun offerente potrà segnalare all'Amministrazione di NON autorizzare l'accesso agli atti inerenti le parti relative all'offerta tecnica - **che dovranno in tal caso essere indicate esclusivamente in offerta tecnica in maniera dettagliata, ovvero alle giustificazioni dei prezzi di cui all'offerta economica**, - in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'art. 13, comma 6, del Codice dei contratti.

In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione, ai sensi della L.P. n. 23/1992 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. n. 17-97/Leg. dd. 5 luglio 2007, consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso all'offerta tecnica, all'offerta economica e/o alle giustificazioni a corredo della stessa, mediante presa visione o mediante estrazione di copia, previo pagamento delle relative spese di riproduzione

In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e l'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione.

IL SOSTITUTO DIRIGENTE DELL'AGENZIA

- dott. Leonardo Caronna -



Per eventuali informazioni:
dott.ssa Laura Lucianer – tel: 0461/496427

Allegati alle Norme per la partecipazione alla gara:

- "Capitolato speciale d'appalto-polizza di assicurazione" relativo ad ogni lotto;
- il "Libro matricola veicoli PAT al 30 giugno 2010" relativo al lotto 1;
- l'allegato "Statistiche sinistri RC Auto in dettaglio";
- l'allegato "Statistica sinistri RC Auto";
- l'allegato "Statistica sinistri - Auto Rischi diversi";
- l'allegato "Statistica sinistri - Kasko veicoli dipendenti;
- l'allegato "Statistica sinistri - All risks opere d'arte";
- i "criteri di valutazione offerte",
- l'"elenco opere d'arte al 30 giugno 2009"
- Modello di dichiarazione A (da adattare in base al lotto a cui si partecipa);
- Modello di dichiarazione B;
- modelli per la formulazione dell'offerta tecnica relativi ad ogni lotto;
- modelli per la formulazione dell'offerta economica relativi ad ogni lotto;